Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2100.

Modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento di Cremona e alla relativa legge 1° maggio 1930, n. 612.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare alcune varianti del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Cremona di cui alla legge 1° maggio 1930, numero 612;

Ritenuta altresì la urgente ed assoluta necessità di modificare gli articoli 3, 14 e 15 della detta legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le varianti del vigente piano di massima e del piano particolareggiato della città di Cremona, giusta una planimetria generale in scala 1:5000; una planimetria in scala 1:1000; una planimetria generale particolareggiata in scala 1:2000; una planimetria particolareggiata in scala 1:1000, in tre fogli, della zona interna alla vecchia strada di circonvallazione; quattro elenchi degli immobili da espropriarsi secondo la variante al piano regolatore edilizio e un elenco degli immobili da espropriarsi secondo la variante al piano regolatore di ampliamento.

Art. 2.

L'art. 3 della legge 1° maggio 1930, n. 612, sul piano regolatore di Cremona è sostituito dal seguente articolo:

« Le indennità dovute ai proprietari degli immobili che il Comune espropriera per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Cremona saranno determinate, sulla media del valore venale e del valore legale, calcolato questo per i fabbricati sulla base dell'imponibile lordo, depurato del terzo a norma della legge sull'imposta dei fabbricati, senza detrazione dell'imposta stessa e per i terreni sulla base dell'estimo catastale determinato ai sensi dell'art. 9 della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, senza detrazione dell'imposta stessa; capitalizzando rispettivamente l'imponibile netto o l'estimo netto ad un saggio contenuto entro i limiti dal 3,50 al 7 per cento, quando la media del valore venale, e del valore legale, non superi il valore venale: ove lo superasse, l'indennità d'esproprio sarà costituita dello stesso valore venale ».

Art. 3.

L'art. 14 della detta legge è sostituito dal seguente articolo:

« Nei riguardi dei terreni compresi nella seconda zona suindicata, il contributo, in conformità di quanto è sancito dagli articoli 77 e seguenti della ridetta legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà dovuto dai proprietari confinanti o contigui alle costruende nuove vie e piazze ed alle vie e piazze che verranno comunque allargate nella misura seguente.

« Quando, durante l'esecuzione del piano di ampliamento le nuove vie e le nuove piazze che il Comune andrà di volta in volta formando, abbiano una larghezza superiore ai metri 30, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, dovrà cedere gratuitamente al Comune medesimo il suolo stradale per la larghezza di m. 15 e per la lunghezza di ogni fronte di cui sia proprietario; e qualora i proprietari confinanti, sempre lateralmente, non abbiano la proprietà di detto suolo, saranno tenuti a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovrà pagare per l'acquisto o per l'esproprio. Per le vie e piazze di larghezza inferiore ai m. 30 l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo da parte di ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, resta ridotto alla metà della larghezza effettiva della via o piazza da costruirsi.

« Per le vie e piazze che il Comune andrà ampliando o sistemando durante l'esecuzione del piano di ampliamento, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse dovrà cedere, gratuitamente, la metà del suolo necessario per l'ampliamento, e nel caso che il suolo necessario per l'ampliamento non abbia uguale larghezza dalle due parti della strada, o che l'allargamento avvenga da una sola parte, il proprietario che non potrà cedere la metà del suolo necessario per l'ampliamento, dovrà rimborsare al Comune il prezzo che questo dovrà pagare per l'acquisto della metà dell'area.

« I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie e piazze, o le vie o piazze ampliate, saranno tenuti a corrispondere il contributo di miglioria nella misura ed ai termini di cui al precedente articolo 13 ».

Art. 4.

L'art. 15 della legge stessa è sostituito dal seguente articolo:

« Nella esecuzione tanto del piano regolatore edilizio, quanto di quello di ampliamento, è accordata al comune di Cremona la facoltà di espropriare le zone laterali alle vie, piazze ed aree pubbliche fino ad una profondità di 50 metri, dalle fronti delle strade, piazze ed aree pubbliche esistenti o di nuova formazione ».

Art. 5.

I privilegi tributari stabiliti negli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1256, per le opere comprese nella prima zona del piano regolatore generale di Cremona sancito con legge 1° maggio 1930-VIII, n. 612, rimangono limitati alla detta prima zona, e precisamente agli immobili situati entro la cinta delle vecchie mura della città.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2101.
Disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici in relazione ai piani dell'autarchia economica della Nazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando i concessionari di derivazioni di acque pubbliche per impianti idroelettrici non eseguano gli impianti nei termini stabiliti, il Ministro per i lavori pubblici pronuncia la decadenza della concessione con decreto che non sarà soggetto ad altro ricorso salvo quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 2.

In caso di decadenza o di rinuncia delle concessioni per impianti idroelettrici, la cauzione sarà in ogni caso incamerata in deroga dell'ultimo comma dell'art. 11 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 3.

In caso di decadenza o di rinuncia, le utilizzazioni idroelettriche possono essere concesse, insindacabilmente dopo una sommaria istruttoria abbreviata a ditte, che diano accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione, e versino, in aggiunta a quella prescritta dall'art. 11 succitato, una cauzione speciale, non inferiore a cinque annualità di canone demaniale. Tale cauzione sarà restituita dopo l'ultimazione e funzionamento dell'impianto, mentre sarà incamerata in caso di mancata esecuzione e funzionamento dell'impianto entro i termini stabiliti.
I termini e le modalità per la detta istruttoria saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici può escludere da ulteriori concessioni di acque pubbliche i concessionari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si siano resi colpevoli di negligenza o grave inosservanza per la mancata esecuzione di uno o più impianti idroelettrici ottenuti in concessione.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 212 del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, relativo alla proroga dei termini di decorrenza dei canoni demaniali, originariamente stabiliti negli atti di concessione delle grandi derivazioni per produzione di energia, accordate anteriormente all'entrata in vigore dello stesso testo unico.
Sono fatti salvi i provvedimenti, da adottare, in base a detto articolo, sulle domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Le domande di concessione di impianti idroelettrici, sulle quali non sia ancora intervenuto un provvedimento di concessione alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono essere confermate dagli istanti entro il 31 gennaio 1938 mediante dichiarazione in bollo presentata in doppio esemplare all'Ufficio del genio civile competente, ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico. In mancanza di tale conferma, le domande si intendono decadute per rinuncia. Nella domanda di conferma dovrà essere precisato l'uso cui sarà destinata l'energia elettrica da produrre.
Il presente decreto, che ha vigore dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2102.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502, è modificato nel modo seguente:
Art. 49. — È soppresso l'ultimo comma.

Art. 52. — È sostituito dal seguente:

« Qualora lo studente scelga materie insegnate in altra Facoltà e non comprese nell'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari per la laurea in lettere, deve farne domanda al preside entro il 10 novembre dell'anno nel quale dovrà seguire i corsi prescelti e ottenerne l'approvazione ».

Art. 112. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni delle lauree in ingegneria è inserito, dopo quello di meccanica agraria e col numero 30, l'insegnamento di « costruzioni aeronautiche », modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2103.

Cancellazione dell'abitato di Rota Greca, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, in base alla quale l'abitato di Rota Greca, in provincia di Cosenza, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *G* allegata alla legge stessa;

Considerato, che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Rota Greca, in provincia di Cosenza, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104.

Approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925-IV, n. 810;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1934-XIII, n. 2162;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, riguardante il regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1884;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle organiche dall'uno al nove compreso, relative al personale civile di ruolo della Regia aeronautica di cui al R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, nonchè la tabella decima prevista dallo stesso Regio decreto e modificata dal R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2162, e dal R. decreto 26 settembre 1935, n. 1884, sono sostituite da quelle seguenti:

TABELLA N. 1.

Personale amministrativo (gruppo *A*).

Grado		
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	3
6°	Direttori capi divisione	16
7°	Capi sezione	31
8°	Consiglieri	36
9°	Primi segretari	63
10° 11°	Segretari Vice segretari	72
	Totale	222

TABELLA N. 2.

Personale di ragioneria (gruppo *B*).

Grado		
7°	Ragionieri superiori	9
8°	Ragionieri capi	21
9°	Primi ragionieri	57
10° 11°	Ragionieri Vice ragionieri	43
	Totale	130

TABELLA N. 3.

Capitecnici (gruppo *B*).

Grado		
8°	Capitecnici principali	17
9°	Primi capitecnici	48
10°	Capitecnici	34
11°	Capitecnici aggiunti	
	Totale	99

TABELLA N. 4.

Geometri (gruppo *B*).

Grado		
8°	Geometri principali	5
9°	Primi geometri	15
10°	Geometri	13
11°	Geometri aggiunti	
	Totale	33

TABELLA N. 5.

Disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche (gruppo *B*).

Grado		
8°	Capi disegnatori tecnici principali	12
9°	Capi disegnatori tecnici	37
10°	Disegnatori tecnici	27
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
	Totale	76

TABELLA N. 6.

Disegnatori tecnici per le costruzioni edili (gruppo *B*).

Grado		
8°	Capi disegnatori tecnici principali	5
9°	Capi disegnatori tecnici	14
10°	Disegnatori tecnici	10
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
	Totale	29

TABELLA N. 7.

Personale d'ordine (gruppo *C*).

Grado		
9°	Archivisti capi	32
10°	Primi archivisti	96
11°	Archivisti	160
12°	Applicati	290
13°	Alunni d'ordine	65
	Totale	643

TABELLA N. 8.

Assistenti tecnici (gruppo *C*).

Grado		
11°	Primi assistenti tecnici	6
12°	Assistenti tecnici	20
13°	Assistenti tecnici aggiunti	6
	Totale	32

TABELLA N. 9.

Assistenti edili (gruppo *C*).

Grado		
11°	Primi assistenti edili	3
12°	Assistenti edili	8
13°	Assistenti edili aggiunti	4
	Totale	15

TABELLA N. 10.

Personale subalterno.

Capi agenti tecnici	1
Agenti tecnici (1)	3
Commessi capi	1
Primi commessi	2
Uscieri capi	29
Uscieri	32
Inservienti	16
Totale	84

(1) Col trattamento stabilito per gli agenti del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 17 del regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno della Regia aeronautica, approvato con R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, i posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli dei capitecnici, dei geometri, dei disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche e dei disegnatori tecnici per le costruzioni edili di cui alle rispettive annesse tabelle, sono conferiti mediante pubblici concorsi per esami.

I titoli di studio, i programi di esame e le commissioni di esame sono quelli stabiliti dagli allegati al regolamento sopra citato.

Saranno ammessi alla prova orale e alla prova pratica (quando richiesta) i candidati i quali avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una che nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica, sempre che questa sia stata richiesta.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi relativi alla nomina ai gradi iniziali nei ruoli civili della Regia aeronautica, da bandire dopo l'entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 1939, si osserveranno anche le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Nel triennio di prima attuazione del presente decreto il termine per la promozione al grado settimo del ruolo amministrativo (gruppo A), è ridotto a due anni.

Art. 5.

Le promozioni ai gradi di:

primo capotecnico;

primo geometra;

primo disegnatore tecnico per le costruzioni aeronautiche;

primo disegnatore tecnico per le costruzioni edili,

sono conferite, per un terzo dei posti, mediante esami di concorso per merito distinto, agli impiegati dei gradi 10° e 11° e per gli altri due terzi, mediante esame di idoneità, agli impiegati del grado 10° secondo le norme stabilite dall'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Con decreto del Ministro per l'aeronautica saranno stabiliti i programmi per gli esami.

Art. 6.

I ruoli degli assistenti tecnici e degli assistenti edili sono ad esaurimento rispetto ai personali che ne fanno attualmente parte e a quelli che vi accederanno in base a concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'avanzamento dei personali di tali ruoli, secondo quanto è previsto nelle precedenti tabelle otto e nove, è regolato dalle disposizioni relative al personale d'ordine.

Il programma di esame e la Commissione esaminatrice per la promozione al grado di primo assistente, sono quelli indicati per l'ammissione in carriera nei ruoli medesimi negli allegati 2 e 3 di cui al regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica, approvato con R. decreto 29 aprile 1935, n. 875.

Art. 7.

I posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno conferiti a norma dell'art. 43 del regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno della Regia aeronautica, approvato con R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Per il conferimento dei posti di agente tecnico vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno estese le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2162.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 150. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1937-XVI.

Autorizzazione ad effettuare, in provincia di Pavia, la cattura della selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Pontenizza (Pavia);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura della selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura della selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.

Detta cattura dovrà essere effettuata nel periodo 6 gennaio-28 febbraio 1938-XVI.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(4455)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.

Autorizzazione ad effettuare, in provincia di Pavia, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Varzi (Pavia);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di 50 lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di cinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Detta cattura dovrà essere effettuata nel periodo dal 6 gennaio al 28 febbraio 1938-XVI.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(4456)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1937-XVI.

Autorizzazione ad effettuare, in provincia di Pavia, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Casteggio (Pavia);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di 150 lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Detta cattura dovrà essere effettuata nel periodo 6 gennaio-28 febbraio 1938-XVI.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(4437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Lanciano.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, viene prorogato al 30 aprile 1938-XVI il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Lanciano.

(4414)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 23 settembre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Arezzo n. 2, Foro Boario.

(4427)

Si comunica che il giorno 28 settembre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Trappreto, provincia di Palermo.

(4428)

Si comunica che il giorno 5 settembre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Fratta Todina, provincia di Perugia.

(4429)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

Media dei cambi e dei titoli

del 22 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64, 59
Svizzera (Franco)	439, 50
Argentina (Peso carta)	5, 575
Belgio (Belga)	3, 23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 78
Danimarca (Corona)	4, 241
Norvegia (Corona)	4, 7735
Olanda (Fiorino)	10, 565
Polonia (Zloty)	360, 25
Portogallo (Scudo)	0, 8636
Svezia (Corona)	4, 8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50 % (1906)	74, 525
Id. 3,50 % (1902)	72, 525
Id. 3,00 % Lordo	52, 175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71, 85
Rendita 5 % (1935)	94, 70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88, 15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100, 825
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 925
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 25
Id. id. 5 % - Id. 1944	98, 075

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Barraccu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe, in provincia di Cagliari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4469)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Stefano del Sole (Avellino) e di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Colacurcio Arturo fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Stefano del Sole, in provincia di Avellino;
Rotella dott. Antonio fu Rosario, per la Cassa comunale di credito agrario di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Catanzaro.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4468)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il sig. Mura Giovanni fu Salvatore, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria, in provincia di Sassari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4470)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta della provincia di Reggio Calabria bandito il 31 gennaio 1936;
Veduto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Approva:

la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta della Provincia di Reggio Calabria di cui al bando di concorso suddetto:

Giorgi Mercede	con punti 60,31/100
Caserta Giuseppa	» 51,81/100
Vaccari Giuseppina	» 51,50/100
Bombara Carmela	» 51,03/100
Gualtieri Teresa	» 50,31/100
Carditello Antonia	» 49,25/100
Conigliaro Rosaria	» 49,06/100
Bonaccorso Elvira	» 46,97/100
Giunta Rosaria	» 45,93/100
Morabito Concetta	» 45,41/100
Audino Rosa	» 43,50/100
Vadalà Lucrezia	» 42,70/100
Todaro Grazia	» 41,25/100
Messina Maria	» 40,88/100

Reggio Calabria, il 26 novembre 1937 - Anno XVI.

Il prefetto: NIUTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Veduta la graduatoria formata dalla Commissione Giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta della provincia di Reggio Calabria, di cui al bando del 31 gennaio 1936;
Considerato di dover provvedere alla dichiarazione delle vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso;
Viste le domande presentate dalle concorrenti;
Visti gli articoli 23 e 24 del Regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 3 novembre 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate concorrenti sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta del Comune a fianco segnato:
Giorgi Mercede, comune di Oppido Mamertina, condotta di Tresilico;
Caserta Giuseppa, comune di Taurianova, condotta di San Martino;
Vaccari Giuseppa, comune di Molochio, condotta unica;
Bombara Carmela, comune di Oppido M., condotta di Messignadi;
Gualtieri Teresa, comune di Oppido M., condotta di Castellace;
Carditello Antonia, comune di Palizzi, condotta prima;
Conigliaro Rosaria, comune di Oppio M., condotta di Priminoro;
Bonaccorso Elvira, comune di S. Pietro di Caridà, condotta unica.

Reggio Calabria, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: NIUTTA.

(4437)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.